



La cd. legge “Del Rio” tra opting out dei Comuni, giurisprudenza costituzionale e art. 133 della Costituzione

1. Introduzione

La legge 7 aprile 2014, n. 56, cd. “Del Rio”, finalmente attuando la previsione costituzionale disattesa da quasi quindici anni e relativa all’istituzione delle Città metropolitane, non ha avuto un percorso pacifico. Le sue vicende tumultuose non si sono limitate solo alla fase di produzione, né sono terminate con l’ampio avallo che la Corte costituzionale le ha riservato con la sentenza n. 50 del 2015. Anzi, sotto un certo profilo, la sentenza ha offerto un destro importante per gli enti locali, che ora potrebbero avvalersene proprio per temperare gli effetti dell’intervento legislativo.

Il nodo centrale che questo contributo vuole affrontare riguarda l’ipotesi del cd. *opting out* dalla Città metropolitana da parte dei Comuni, ossia la possibilità che questi lascino l’area vasta nella quale la legge Del Rio li inserisce *ex lege*. Si tratta di un’ipotesi tutt’altro che ipotetica, per diverse ragioni, alcune delle quali verranno menzionate più avanti.

2. La fisionomia della città metropolitana e della legge “Del Rio”: la sorte dei Comuni

La parte della legge n. 56 relativa alle Città metropolitane ha avuto un duplice scopo, che ha sospinto l’iniziativa governativa con una particolare forza. Non si è trattato, infatti, di un mero adeguamento al dettato costituzionale, rimasto lettera morta troppo a lungo. Quest’urgenza costituiva indubbiamente un aspetto significativo e ragionevole, che ha senz’altro sostenuto la legge, ma non l’unico né, forse, il principale. L’esigenza di dare finalmente corpo all’istituzione “Città metropolitana”^[1], unita all’incessante tentativo di semplificare il sistema delle autonomie – in particolare chiudendo la pagina delle Province, che ha sofferto di un largo discredito – si è saldata a due preoccupazioni particolari.

Da un lato, senz’altro la “Città metropolitana” è assurda da qualche tempo al centro delle tematiche federalistiche, dal momento che le si è ascrivito il ruolo di necessario perno della modernizzazione del sistema delle autonomie. La *Relazione* che ha accompagnato la presentazione del ddl governativo ha quasi dipinto la città metropolitana quale sorta di cartina di tornasole della capacità del Paese di ammodernarsi, interpretando i processi di inurbamento contemporanei^[2]: nelle parole del ddl presentato il 20 agosto 2013, “Più di metà della popolazione italiana vive nelle città metropolitane, e più della metà del prodotto interno lordo annuale è prodotto in queste aree”.^[3] La parte del ddl dedicata alle città metropolitane rivestiva pertanto un’importanza “strategica in una prospettiva di sviluppo del Paese”,^[4] che finalmente poteva dotarsi di uno strumento istituzionale che rispettasse sia la sua distribuzione demografica, sia quella della ricchezza.

Questo genere di riflessione trova riscontro sul piano globale: la logica “urbana” dello sviluppo



umano vive una crescente preoccupazione anche tra studiosi^[5] e uomini delle istituzioni dell'Unione europea. L'Unione si starebbe attardando sulla politica agricola, mentre ormai il pendolo della crescita e della vita socio-economica si sarebbe spostato sulle grandi città e solleciterebbe una maggiore attenzione anche da parte delle politiche europee.^[6] Ed è infine un dato di fatto che, nel contesto dell'Unione europea, “si contano non meno di un centinaio di aree metropolitane, all'interno delle quali risiede circa il 60% della popolazione complessiva dell'Ue, mentre, ad esempio, negli Stati Uniti d'America ben tre cittadini su quattro sono residenti in aree che le statistiche ufficiali definiscono metropolitane”^[7].

Il secondo importante fattore che ha velocizzato la gestazione e il passaggio parlamentare delle norme sulle Città metropolitane deriva dalla congiuntura nella quale il sistema delle autonomie si era venuto a creare con la sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013, che aveva bocciato un'analogo introduzione delle Città metropolitane perché adottata con uno strumento inidoneo (il decreto-legge).^[8] La dichiarazione d'incostituzionalità aveva tolto fondamento a una modificazione profonda, che stava investendo i diversi livelli istituzionali: la cd. legge Del Rio ha inteso mettere in sicurezza quel primo tentativo, rimpiazzando con questa nuova legge la riforma cassata dalla Consulta. Come ammette la medesima *Relazione*, andava evitato “un clamoroso salto all'indietro”.^[9] In altre parole, la liquidazione delle Province come si conoscevano e l'introduzione delle Città metropolitane, già previste dal testo eliminato dalla Consulta, sono state stabilizzate dalla legge Del Rio.

La legge n. 56 del 2014 ha dunque funto da stampella: e consapevolmente, dal momento che i suoi sostenitori immaginavano di darle seguito attraverso una successiva riforma costituzionale.^[10] In breve, anche la Del Rio avrebbe avuto bisogno di un sostegno.

Tuttavia, proprio il tentativo della Del Rio di salvare la riforma delle autonomie ha mostrato elementi di debolezza, che hanno posto la Corte costituzionale in una situazione particolarmente delicata.

La legge n. 56 ha investito la Consulta di un difficile ruolo, dato che era quasi scontato che quest'ultima venisse chiamata a giudicare la riforma sotto molteplici profili, come poi effettivamente verificatosi. Poiché la legge Del Rio puntellava un processo di riforma *in itinere*, bisognoso di sostegno fino alla riforma costituzionale, una decisione della Consulta per la sua illegittimità avrebbe generato un danno particolarmente ingente, dal momento che sarebbe intervenuta in un processo istituzionale di cambiamento già avviato, ma destinato ad essere rimpiazzato con più solide basi costituzionali. Se la Corte costituzionale avesse dichiarato illegittimo l'impianto della riforma, avrebbe creato un danno maggiore di quello della sentenza precedente.

A ben vedere, la legge Del Rio ha affidato sia un ente ritenuto strategico – la Città metropolitana – sia la conferma del processo di cambiamento, all'opera della Consulta.

Le condizioni alle quali la Città metropolitana sarebbe sopravvissuta allo scrutinio della Corte, d'altronde, sarebbero state ugualmente rilevanti. Se la sua composizione e la sua struttura fossero risultate squilibrate, i Comuni membri avrebbero tentato di uscirne, e difficilmente ulteriori Comuni avrebbero richiesto di entrare a far parte del nuovo ente.



La struttura della Città metropolitana poteva porre le premesse sia per il successo dell'iniziativa, sia per il suo naufragio: da un lato, essa doveva passare il vaglio della Consulta; dall'altro, se non persuadeva i membri della Città metropolitana, ne avrebbe favorito l'esodo.

In questo senso, la *governance* della città metropolitana sembra svolgere un ruolo particolare. Premiando il sindaco del capoluogo con la *leadership* nel regime transitorio e consentendo che questa permanga una volta avviata la vita istituzionale della Città^[11], una tale disposizione poteva incentivare la fuoriuscita dei Comuni, che potevano non accettare la preminenza automatica del primo cittadino del capoluogo.

La Consulta ha avallato soluzioni contenute nella Del Rio, come quella che premia il sindaco del capoluogo.^[12] Tuttavia, la conferma della legittimità di scelte come questa potrebbero avere un effetto centrifugo sugli altri Comuni. In questo senso, il salvataggio dell'intera riforma potrebbe non andare necessariamente a vantaggio del suo successo politico, giacché le formule più dubbie a favore del capoluogo non sono state toccate per riequilibrare il peso istituzionale tra i Comuni che compongono l'area metropolitana. Il successo di fronte alla Corte potrebbe tramutarsi in un insuccesso politico, per le Città metropolitane.

3. La giurisprudenza costituzionale e il salvataggio dell'autonomia comunale

La Corte, legittimando la riforma Del Rio, sembra avere offerto una sponda ai Comuni inclinati verso l'abbandono della Città metropolitana. Infatti, la lettera della norma censurata – in particolare il comma 6 dell'art. 1 – presentava diversi elementi di perplessità, relativamente all'autonomia decisionale dei Comuni nel decidere se aderire o abbandonare il progetto di Città metropolitana; perplessità che la Corte ha sciolto in modo non sfavorevoli, in ultima analisi, non sfavorevoli ai Comuni.

Il comma 6 prende chiaramente le mosse dall'ipotesi di un allargamento della Città metropolitana, prevedendo che questa coincida con il territorio provinciale e contemplando l'iniziativa comunale di modificare le circoscrizioni provinciali limitrofe, al fine di aderire alla Città^[13]. In sostanza, la legge Del Rio muove letteralmente dall'idea che i confini delle Città metropolitane siano mobili verso l'esterno, mentre il suo tenore letterale sembra tacere sull'ipotesi contraria, ovvero di Comuni che abbandonino la Città metropolitana.

Un secondo elemento sensibile è rappresentato dalla procedura del comma 6, che contempla l'iter per la modifica territoriale. Infatti, l'art. 133 Cost., primo comma^[14] – il quale consente il mutamento di una circoscrizione con legge del Parlamento, su iniziativa comunale, sentita la Regione – non è stato rispettato per individuare le Città metropolitane, identificate dalla medesima legge nell'estensione delle Province cui si sostituiscono senza alcun coinvolgimento degli enti territoriali; né esso è stato replicato alla lettera nel disciplinare l'abbandono o l'inserimento di un Comune in una Città metropolitana: il che ha interrogato relativamente alle condizioni alle quali i Comuni possano uscire dalla Città.

La versione iniziale della Del Rio, nel consentire la ricollocazione dei Comuni, aderiva allo



schema previsto dall'art. 133 Cost.[\[15\]](#). Tuttavia, il ruolo della Regione è poi aumentato durante l'iter parlamentare. Infatti, la legge prevede che: a) qualora la Regione interessata esprima parere contrario alla proposta comunale, il Governo promuova un'intesa tra la Regione e tali comuni, da definire entro novanta giorni; b) esperito anche questo tentativo, il Consiglio dei Ministri, assunta una serie di pareri,[\[16\]](#) decide in ordine alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente le modifiche territoriali richieste.

Se si considera l'ipotesi che un Comune intenda cambiare circoscrizione, il quadro normativo è dunque composto: a) da una divaricazione della Del Rio dall'art. 133 Cost.; b) da un significativo ruolo regionale nel procedimento; c) da un'incerta sua applicazione nel verso dell'uscita del Comune.

La Corte costituzionale, con una pronuncia che ha provocato disappunto, persino "imbarazzo"[\[17\]](#) tra la dottrina (vi è chi è giunto a concludere che per la Consulta la democrazia sia talvolta un "optional"[\[18\]](#)) ha rassicurato i Comuni, ma solo parzialmente. Infatti, ha ammesso l'*opting out*, ma legittimando appieno il processo previsto dal comma 6 della Del Rio, che esclude gli enti territoriali dalla creazione delle Città e che, nella fase di distacco di un Comune, dà particolare smalto alla Regione[\[19\]](#) e soprattutto lascia ipotizzare una certa resistenza governativa.

La sentenza, per avvallare la riforma Del Rio, ha ridimensionato il sistema congegnato dall'art. 133 Cost., consentendo l'esclusione del livello substatale dalla fase di creazione della Città metropolitane; nel farlo, però, ha proprio confermato che i Comuni possono tentare di uscirne.

La Consulta ha innanzitutto delimitato l'ambito di applicazione dell'art. 133 Cost. a "interventi singolari", che dunque coinvolgano isolatamente comuni, per affermare che una "significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica" quale quella congegnata dalla Del Rio non vi è soggetta.[\[20\]](#) Si tratta di un argomento evidentemente di dubbio significato,[\[21\]](#) dal momento che l'interpretazione della Corte allenta la stringente procedura prevista per l'art. 133, lasciando spazio al procedimento legislativo ordinario, proprio quando gli interventi divengono strutturali.[\[22\]](#) Mentre l'art. 133 Cost., aggravato dal coinvolgimento di Comune e Regione, è il procedimento necessario per operare il distacco di un singolo Comune da un'area per aggregarlo ad un'altra attraverso un procedimento legislativo ordinario, per la riorganizzazione del sistema e la messa a regime delle Città metropolitane è sufficiente il procedimento legislativo ordinario. Un'affermazione, quella della Corte, in controtendenza rispetto a quanto la dottrina consolidata in precedenza sottolineava, affermando che l'art. 133, primo comma, verrebbe "disatteso interamente quando si suppone che lo stesso sia stato scritto per i casi di modifica e variazione di singole circoscrizioni provinciali e di istituzione di singole Province e che pertanto un riassetto generale di tali circoscrizioni, ove operato contestualmente sull'intero territorio nazionale, sia estraneo all'ambito di applicazione della norma e possa prescindere."[\[23\]](#) Invece, "storicamente, la norma sul generale riassetto provinciale non venne scritta semplicemente perché tale riassetto non fu ipotizzato e quella effettivamente dettata poteva valere per qualsiasi fattispecie, generale e particolare"[\[24\]](#): considerazione confermata dalla circostanza che "l'inclusione degli enti Comune e Regione nella procedura incidente sulle circoscrizioni provinciali" costituisce rispetto "all'ordinamento precostituzionale" il punto "di sostanziale novità" fornito dal testo costituzionale nella sua



letteralità[25], e che perciò è inverosimile ipotizzare la derogabilità proprio nei casi di generale riforma delle autonomie.

L'affermazione della Corte suscita dubbi, infine, anche in considerazione della sua precedente giurisprudenza, che aveva considerato il procedimento di cui all'art. 133 Cost. quale "rinforzato"[26], ritenendo che esso potesse essere ulteriormente aggravato dal legislatore statale, il quale avrebbe potuto *aggiungere* ulteriori strumenti di consultazione degli enti interessati.[27] In sostanza, lo spirito della normativa costituzionale sembrava avere in precedenza suggerito al giudice delle leggi che lo fossero consentiti adempimenti *ulteriori*, a tutela delle autonomie, non un'attenuazione del loro ruolo, recuperato solo nel caso in cui essi avessero inteso uscire dalla Città metropolitana.

Quello che la Consulta con la recente sentenza ritiene rispettato – e che, in fin dei conti, giustifica la dichiarazione d'infondatezza – è "il principio, espresso" dall'art. 133, ovvero il "necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive", nella definizione delle Città metropolitane. Lo spirito dell'art. 133 Cost. viene conservato, in quanto i Comuni – che pure non hanno voce nella formazione delle Città metropolitane – vedono riconosciuto un ruolo successivamente, al momento del loro inserimento o uscita dalla Città.[28]

Il rispetto dello "spirito" non sembra tanto inequivoco. La legge Del Rio in realtà pare rovesciare l'intenzione dell'art. 133, che dà potere d'iniziativa ai Comuni – sebbene la dottrina si divida sulla natura esclusiva di tale potere[29] – consentendo loro, in sostanza, soltanto un'iniziativa nel *tentare di opporvisi ex post*, innescando la procedura dell'art. 133, che può comunque essere neutralizzata dalla decisione del Governo di non presentare un ddl in Parlamento sul tema.

Va inoltre considerato che il contenuto di tale procedimento esalta il ruolo delle Regioni. Queste non vengono semplicemente "sentite", secondo quanto esprime l'art. 133, nella riconfigurazione delle circoscrizioni, ma piuttosto esercitano un potere negoziale: il loro diniego sposta il baricentro a livello nazionale, poiché prima il Governo tenta un'intesa, per poi assumere la decisione se sottoporre al Parlamento l'iniziativa comunale.

Rispetto al procedimento di uscita di un Comune previsto dalla Costituzione all'art. 133, la legge Del Rio attribuisce dunque alle Regioni una funzione di filtro politico-istituzionale – se esse si esprimono a sfavore del distacco dalla Città metropolitana, aggraveranno la decisione del Governo di proseguire l'iter del distacco. Questa collocazione delle Regioni rende forse più difficoltosa l'uscita dei Comuni dall'area metropolitana, tuttavia non sembra essere in sé illegittima, per due ragioni. In primo luogo, la Consulta aveva già dichiarato – come si è visto poco sopra – che l'art. 133 Cost. non vieta che la legge statale rinforzi il procedimento di distacco, inserendo ulteriori strumenti di coinvolgimento degli enti territoriali. In secondo luogo, l'ampliamento specificamente del ruolo della Regione è probabilmente in linea – e dunque non irragionevole – con l'abrogazione, nel 2001, dell'art. 129 Cost., il quale identificava in Province e Comuni "*circoscrizioni di decentramento statale e regionale.*" La circostanza che le Province fossero circoscrizioni di decentramento statale aveva, in precedenza, complessivamente attenuato il ruolo regionale, relegandolo all'emanazione di un parere (pure una novità rispetto



alla prassi precostituzionale), mentre aveva esaltato il ruolo statale^[30]. È dunque comprensibile che la Regione veda espandere il proprio ruolo con la fine dell'art. 129 Cost.

L'elemento finalmente a favore dei Comuni consiste nella chiara affermazione che effettivamente la possibilità di optare per lasciare la città metropolitana esiste: questa – afferma la Corte – “per implicito” deriva, specularmente, dalla facoltà di entrare nella città metropolitana. Dunque, il testo della Del Rio effettivamente non affronta il tema, ma l'argomento sistematico consente alla Consulta di ricavare questa facoltà ai Comuni. Si tratta di un'affermazione di non poco momento e che, nel ragionamento della Corte sembra essere stata funzionale alla dichiarazione di infondatezza sul punto: la Corte ha ritenuto che lo spirito dell'art. 133 fosse stato rispettato; e per farlo ha chiarito che i Comuni detengono una facoltà d'entrata quanto di uscita.

4. Conclusioni

Sembra doversi ammettere una particolare congiuntura, che potrebbe rendere difficoltosa l'uscita di enti dalla Città metropolitana almeno quanto a un punto in particolare. Se i Comuni possono avanzare tale richiesta, sottoponendola in ultima istanza alla valutazione governativa, va riconosciuto che la tendenza istituzionale a valorizzare la Città metropolitana difficilmente ammette un'emorragia di Comuni, ma piuttosto una loro agglomerazione. Non è solo la complicata procedura di uscita a rendere difficoltoso l'esercizio di *opting out* – che pure la Corte costituzionale ammette esplicitamente – ma anche il probabile interesse statale a non consentire che la riforma sia neutralizzata dalle uscite di Comuni: interesse che probabilmente interverrebbe sia nella fase *b*), quando viene esperito il tentativo d'intesa tra Regione e Comuni, sia nella fase *c*), quando il Governo deve decidere se proporre al Parlamento quanto chiesto dai Comuni. D'altro canto, l'avallo della Consulta, premiando i Comuni capoluogo nella *governance* delle Città metropolitane^[31], e più generalmente legittimando appieno la fisionomia della Città metropolitana uscita dai lavori parlamentari, ha probabilmente reso più appetibile l'uscita dalla Città metropolitana per i Comuni limitrofi.

La combinazione tra le condizioni più controverse di convivenza nella Città metropolitana e le difficili condizioni di uscita da quest'ultima pongono dunque alcuni dubbi sulla gestione della fase di avvio e sulla stagione statutaria che attende le Città metropolitane. L'ampio successo^[32] di fronte alla Consulta della legge Del Rio potrebbe incoraggiare diversi Comuni ad uscirne, o a tentare vie alternative, come la scissione di Comuni, che evidentemente complica, anziché semplificare il quadro delle autonomie^[33]. Tali iniziative vedrebbero molto probabilmente la resistenza governativa, almeno nel breve periodo: è ipotizzabile che il medesimo Governo che ha attivato le Città metropolitane – scegliendo alcuni territori per la creazione delle nuove aree vaste, e scartandone altri – esprima una particolare opposizione all'uscita dei Comuni dalle Città.

V'è anche un'altra ragione che potrebbe spingere il Governo a opporre resistenza alla fuoriuscita di Comuni dalle Città metropolitane: la tendenziale convergenza territoriale tra circoscrizioni metropolitane e articolazioni locali degli organi statali. La legge Del Rio, in sé, prefigura e sicuramente consente una loro riorganizzazione e ridislocazione, anche a



prescindere dalle circoscrizioni degli enti: dunque, astrattamente, come lo Stato può ricollocare i suoi organi periferici, così i Comuni possono spostarsi liberamente^[34]. Tuttavia, l'esigenza di una certa sovrapposizione, se non proprio coincidenza, territoriale corrisponde normalmente alla razionalità delle funzioni amministrative, connotandole di efficacia ed efficienza.^[35] È difficile immaginare che, se effettua una riorganizzazione dei propri organi tenendo anche conto la fisionomia locale, il Governo ammetta poi agevolmente che singoli Comuni vengano a mutare il quadro di fondo, nel quale è maturata quella ricollocazione.

Note

[1] E. Balboni, *La città metropolitana tra Regione e comuni interni: luci ed ombre, aporie ed opportunità*, in *federalismi.it*, 1, 2014, 2.

[2] B. Jouve, *Gouvernance métropolitaine en Europe: essai de typologie*, http://www.ond.uqam.ca/membres/pages-perso/Jean-Marc/cours/soc3760/recueil_web/T_Jouve.pdf, 1.

[3] Ddl n. 1542, presentato alla Camera dei deputati, 6.



[4] *Ibidem*, 5.

[5] A. Lucarelli, *La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata*, in *federalismi.it*, 2014, 13, p. 1, dà conto della riflessione italiana ed estera sul tema.

[6] G. Amato, E. Grigou, V. Vike-Freiberga, J.H.H. Weiler, in *International Journal of Constitutional Law*, 2, 2015, 340.

[7] G.F. Ferrari, *Le città metropolitane nel diritto comparato: spunti e suggestioni per il caso italiano*, in Id., P. Galeone (a cura di), *Città a confronto. Le istituzioni metropolitane nei paesi occidentali*, il Mulino, Bologna, 225.

[8] Ddl n. 1542, *cit.*, 5.

[9] *Idem*.

[10] *Ibidem*, art. n. 1, comma 1.



[11] Sul ruolo centrale del sindaco del Comune capoluogo, si veda Lucarelli, *cit.*, 6-8.

[12] Diffusamente, M. Barbero, E. Vigato, *Il sindaco di diritto e l'elezione a suffragio universale e diretto nelle Città metropolitane*, in *federalismi.it*, 7, 2015.

[13] Comma 6: “Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.”

[14] “Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.”

[15] Ddl n. 1542, *cit.*, art. 2, comma 2.

[16] “[S]entita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il



parere del presidente della regione”.

[17] L. Vandelli, *La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?*, in *forumcostituzionale.it*.

[18] A. Spadaro, *La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional*, in *associazionedeicostituzionalisti.it*.

[19] Rispetto all’impostazione dell’art. 133 Cost. e del ruolo piuttosto contenuto che esso attribuisce alla Regione, si veda E. Ferioli, *Art. 133*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2551.

[20] Par. 3.4.2, *Considerato in diritto*.

[21] Vandelli, *cit.*, 1; A. Spadaro, *La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional*, in *associazionedeicostituzionalisti.it*, 7.

[22] G.M. Salerno, *La sentenza n. 50 del 2015: motivazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica*, in *federalismi.it*, n. 7, 2015, 10.



[23] E. Rotelli, *Art. 133*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario alla Costituzione, Tomo III*, Zanichelli, Roma-Bari, 1990, 210.

[24] *Idem*.

[25] Ferioli, *cit.*, 2549.

[26] Sentenza n. 347/94, punto 3, *Considerato in diritto*, ove veniva affrontato il caso di una modificazione delle circoscrizioni provinciali operata tramite delegazione legislativa, che contemplava forme di consultazione degli enti locali nella fase attuativa: “lo strumento da adottare è, in questo caso, una legge “rinforzata”, caratterizzata da particolari adempimenti procedurali fissati dalla stessa Costituzione.”

[27] *Idem*: “non è dato individuare ostacoli di natura costituzionale suscettibili di impedire che gli adempimenti procedurali destinati a “rinforzare” il procedimento (e consistenti nell’iniziativa dei Comuni e nel parere del la Regione) possano intervenire, oltre che in relazione alla fase di formazione della legge di delegazione, anche successivamente alla stessa, con riferimento alla fase di formazione della legge delegata (come è avvenuto nel caso in esame per quanto concerne il parere della Regione).”

[28] Dubbi sul fatto che si possa deviare da norme costituzionali procedurali sono in particolare espressi da Spadaro, *cit.*, 7.



[29] C. Mainardis, *Art. 133*, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 2008, 1144.

[30] Ferioli, *cit.*, 2549

[31] Sul ruolo centrale del sindaco del Comune capoluogo, si veda Lucarelli, *cit.*, 6-8.

[32] S. Neri, *Rassegna sullo stato d'attuazione della legge 7 aprile 2015, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, in *federalismi.it*, n. 11, 2015, 2.

[33] Non sembra dunque casuale che all'attuazione della Città metropolitana di Venezia si sia sovrapposta l'iniziativa legislativa culminata nel disegno di legge regionale popolare n. 448 del 2014, con la quale si è proposto di scorporare Venezia da Mestre. Per quanto tale iniziativa possa attirarsi dubbi o critiche (si veda *Osservatorio Città metropolitane 17 novembre 2014, L'attuazione della l. 56/2014 nella Città metropolitana di Venezia*, in *federalismi.it*, 3, 2014, 8), sembra un esempio d'iniziativa frontalmente opposta al processo di metropolizzazione dell'area veneziana.

[34] Comma 147 della l. Del Rio.



[35] Rotelli, *cit.*, 208.